GIANNATTASIO

Del rischio professionale

1902

ANNO XXXVI (Nuova Serie, IX) 1902.

ARCHIVIO GIURIDICO "FILIPPO SERAFINI,,

DIRETTO DA

ENRICO SERAFINI

PROFESSORE ORDINARIO NELLA R. UNIVERSITÀ DI MODENA

Esce in fascicoli bimestrali di pagine 200, in modo da formare due volumi all'anno.

Ogni volume è corredato da un copioso *Indice alfabetico delle materie*, oltre che dell'*Indice sommario* di ogni puntata.

L'associazione è annuale al prezzo di L. 20 (Fr. 24 per l'Estero). — Ogni volume separato costa L. 12 (Fr. 14 per l'Estero). — Ogni fascicolo separato costa L. 5 (Fr. 6 per l'Estero).

Le associazioni si ricevono presso l'**Amministrazione dell'Archivio giuridico** in **Modena** (17, Corso Umberto I).

Avv. FRANCESCO GIANNATTASIO
GIUDICE AL TRIBUNALE DI NAPOLI

DEL RISCHIO PROFESSIONALE

A PROPOSITO DEL RECENTE DISEGNO DI LEGGE BELGA

SUGL' INFORTUNI DEL LAVORO

MODENA
PRESSO LA RIVISTA SUGLI INFORTUNI DEL LAVORO
Corso Umberto I, 17

1902

1. Ai 12 del passato marzo il barone Surmont de Volsberghe, ministro dell'industria e del lavoro, ha presentato alla Camera dei deputati del Belgio un disegno di legge « Sulla riparazione dei danni derivanti da infortunio sul lavoro » ispirato agli stessi criterii informatori di altro precedente, presentato a quel Parlamento il 26 aprile 1898 dall'ex ministro Nyssens, di recente tragicamente spentosi.

Perlocchè l'attuale proponente ha stimato opera saggia premettere ad esso non altro che la lucida relazione dettata dal suo predecessore (1). Il piccolo regno, che possiede la più completa legislazione operaia, mercè l'attività feconda del partito conservatore-cattolico da lunghi anni imperante, e l'impulso dato alla legislazione sociale dall'intenso movimento democratico socialistico, si prepara, quasi ultimo fra gli stati civili, a conseguire la sua brava legge riparatrice dei sinistri che colpiscono i lavoratori e schiantano l'esistenza economica delle

(1) *Revue du travail*, anno 1901, pag. 446.

loro famiglie. Ma l'indugio, determinato da vicende parlamentari, è compensato dalla bontà del disegno legislativo recentissimo, più completo e pratico di leggi analoghe adottate nei maggiori Stati europei, e meno di esse infetto di quei vizii di origine, che le hanno rivelate insufficienti e monche appena promulgate e che hanno provocato e vanno provocando emende ed aggiunzioni.

Dalla timida legge federale svizzera sulle fabbriche del 23 marzo 1877, che, per la prima, in limitata sfera, provvide agli accidenti sul lavoro, all'attuale disegno belga, durante ventiquattro anni, un lungo cammino si è percorso, attraverso via selvaggia, aspra e forte. Il diritto romano che, come torre in solitario campo, domina tuttora la legislazione dei popoli civili, non potea dare ispirazione alcuna alla vagheggiata legge sugl'infortunii, e le assemblee parlamentari imbevute di tradizionale venerazione verso di esso, quasi paurose di violare un domma, non sapeano appropriarsi principii che una coscienza nuova venia proclamando. Si aggiungano a ciò le stasi, prodotte da perturbamenti politici al normale e sereno lavorio parlamentare, e sarà facile spiegarsi come le diverse leggi sugl'infortunii del lavoro, fin'oggi promulgate, abbiano avuto travagliosa e lenta gestazione, protratta in qualche parte, come in Francia ed in Italia, quasi per un ventennio; e come, dopo tanto variar di vicende, esse siano riuscite impari alle speranze concepite. Del criterio giuridico

fondamentale su cui posano si è avuto incerta e scarsa percezione, e la loro estensione è apparsa più una concessione strappata dai progressi del movimento socialistico che una riparazione dovuta uniformemente a chiunque sia colpito da uguale sventura. Tanto ciò vero, che quasi tutte le leggi sugl'infortunii hanno provveduto esclusivamente ai lavoratori delle grandi industrie, forse perchè, come diceva Chamberlain alla Camera dei Comuni, è necessario far prima un esperimento delle novelle norme in ristretti limiti, ma più sicuramente perchè era urgente far tacere coloro che meglio organizzati costituiscono l'avanguardia del partito socialistico, lasciando i negletti lavoratori delle piccole industrie, quelli dediti ad opere intellettuali, nonchè gli altri dispersi e solitarii dei campi e del mare.

2. Rispetto adunque alle altre leggi, non del tutto perfette, il progetto belga segna un notevole progresso principalmente in tre punti: cioè: circa il numero di coloro ai quali il beneficio della legge si estende; la procedura della liquidazione dell'indennizzo, ed infine il fondamento giuridico a questo dato. Dei primi due punti dirò brevemente, amando di soffermarmi principalmente sul terzo.

3. Ho detto come quasi tutte le leggi, con criterio partigiano, concedano la riparazione dell'infortunio soltanto a determinate classi di lavoratori, senza che riesca a trovarsi adeguata ragione perchè ne siano escluse altre esposte a simiglianti pericoli, versanti nelle

stesse relazioni contrattuali e vittime di uguali sinistri. Nè si dica che le persone addette ai motori meccanici versino in più grave pericolo, e quindi siano più meritevoli di efficace tutela. Imperocchè le opere in cui sono adoperate macchine delle quali i movimenti soggiacciono a leggi matematiche, non sono maggiormente pericolose di quelle affidate al moto incomposto degli animali. Ed è perciò che per queste ultime le compagnie assicuratrici esigono premii più elevati.

Ed intanto con le leggi ovunque vigenti la maggior parte degli operai trovasi tagliata fuori da qualsiasi protezione. Così la legge inglese del 6 agosto 1897 lascia indifesi il sessanta per cento dei salariati; quella austriaca del 1887 stende la sua efficacia appena a cinque milioni di questi, forse al 25 o al 30 per cento. In Italia già l'onorevole Zanardelli, presidente del consiglio dei ministri, nel suo programma di legislazione sociale esposto di recente alla Camera dei deputati, ha promesso di estendere ad altre categorie di operai la nostra legge 17 marzo 1898; ed in Francia, nel passato maggio, la Camera dei deputati stabiliva di rivedere l'art. 1.° della legge 9 aprile 1898, relativo agl'infortunii del lavoro, che determina le categorie d'industrie alle quali la medesima si applica (1).

Orbene, di fronte alle indicate restrizioni, il disegno di legge belga ha logicamente una

(1) *Revue du travail*, 1901, N.° 172.

portata amplissima. Esso allarga la sua protezione a tutti indistintamente i danni: *qui resu'tent des accidentes survenus aux ouvriers des intreprises industrielles, privées ou publiques, dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de travail rogi par la loi du 10 mars 1900* (1). Ed inoltre estende l'efficacia anche alle imprese commerciali ed agricole. Per quest'ultime però vuole che si tratti di infortunii occasionati dall'impiego di macchine mosse da una forza estranea a quella dell'uomo e degli animali.

La quale restrizione, a dir vero, costituisce un'ultima limitazione che è da augurarsi venga presto rimossa.

4. Circa la liquidazione dell' indennizzo, nota il relatore Nyssens: *La suppression radicale des contestations est une utopie; mais ont peut rendre les jugements des celles qui subsistent plus rapides et moins couteaux.* Verità assiomatica questa che dovrebbe provocare applicazione, non soltanto in favore di coloro che sono colti da infortunii del lavoro, ma anche degli altri assai più numerosi che patiscono l'*infortunio* di dovere intentare una lite qualsiasi. In conseguenza, gli articoli 23 e 25 del progetto deferiscono al giudice di pace del cantone, rispondente al nostro pretore, la cognizione di tutte le azioni per indennità dovute in virtù della stessa legge agli operai e loro aventi dritto. E quando il ma-

(1) Ivi.

gistrato non possa immediatamente decidere, anche di ufficio, potrà accordare a costoro, con provvedimento provvisoriamente esecutivo e senza cauzione, una provvisionale sotto forma di assegno giornaliero.

Col quale sistema è dato all'operaio di rivolgersi al magistrato che più gli è vicino e meno lo aggravi di spese; e con la provvida facoltà di accordare provvisionali è tolta ai padroni un'arma formidabile, quella cioè di stancare, facendo tesoro delle risorse che offre quella miniera preziosa per le cavillazioni che è la procedura civile, con le lungaggini del giudizio, la povera vittima, e costringerla a capitolare per fame, con qualche ignominiosa transazione.

Certamente anche appo di noi legislatori e magistrati

han giustizia in cor, ma tardi scocca;

quando cioè il misero operaio nell'attesa protratta dell'indennizzo, ha dovuto lottare con le più urgenti necessità economiche, e quando i debiti usurarii che è costretto ad aumentare a poco a poco avvolgono nel loro baratro i beneficii della legge. Nè si ritenga illogica la concessione di provvisionali, allorchè non sia accertato l'*an debeatur*, imperocchè per la legge belga, come si dirà seguitando, al sinistro segue quasi sempre necessariamente la riparazione. Qualora poi un'infortunio presenti a primo aspetto caratteri che lo facciano rientrare nell'eccezioni per cui nulla debba il pa-

drone, il giudice, usando della facoltà concessagli dalla legge, si asterrà dal condannare a versare alcuno assegno giornaliero.

5. Ma su quale principio giuridico riposa cotesta responsabilità totale o parziale dei padroni per gl'infortunii che colpiscono gli operai?

Su nessuno, risponderanno coloro che lo cercheranno invano nelle fonti romane, e che sogliono considerare il *diritto civile*, secondo l'immagine fantasiosa di Enrico Cimbali, quasi nave incantata che solca tranquilla le onde burrascose dell'oceano, seminate di moribondi e di cadaveri, e non risente per nulla l'influenza rivoluzionaria di nuovi tempi (1). Ammettere siffatta responsabilità, nota il Valleroux, significa: *introduire dans nos lois cette nouvelle régle, que l'obligation peut venir ne pas du contrat, du délit, du quasi délit, mais encore de la qualité de la personne* (2). Eppure, lo stesso genio romano avea intuito che talvolta dovesse avere efficacia di servizio reso ed andare a carico del padrone quella durata di tempo in cui l'opera non potè prestarsi perchè un infortunio l'avea impedito. *Servire etiam intelliguntur*, dicea Paolo, *quos curamus aegros, qui cupientes servire propter adversam valetudinem impediuntur* (3).

---

(1) Cimbali, *La nuova fase del dritto civile*, Torino, 1885, pag. 5.

(2) Valleroux, *Bulletin de legislation comparée*, 1898.

(3) L. 4, § 5, D. De Manuliberis, XL, 7.

Checchè ne sia però di ciò, certa cosa è che tutta o quasi la legislazione sugl'infortunii del lavoro s'incardina al principio del rischio professionale, il quale costituisce una categoria di quel danno incolpevole, di cui il risarcimento, se non è stato fin qui sancito dai codici, è riconosciuto in moltissimi casi dovuto dalla scienza giuridica contemporanea, e quindi nulla vieta, che mercè leggi novelle entri a far parte del diritto positivo. E si badi che della responsabilità per danni incolpevoli in genere sono fautori scrittori indubbiamente non impegolati d'idee socialistiche nè corrivi a farsi abbagliare dall'orpello delle novità, quali il Coviello (1), il Veneziani (2) e sopratutti Carlo Francesco Gabba, convinto conservatore per quanto giurista sommo (3).

Il rischio professionale, quantunque il Valleroux vada mormorando che in sè *ne tient rien du droit et de l'equité*, è innegabile che abbia avuto, secondo la frase del Floquet, *une fortune foudroyante*, e che in breve giro di anni sia divenuto ormai quasi un *jus receptum* degli stati civili. La quale concorde accettazione costituisce indizio autorevole della verità del principio.

6. Non è mancato a dir vero qualcuno che abbia tentato di spostare dal rischio profes-

(1) *Responsabilità senza colpa.*

(2) *Danno e risarcimento fuori contratto.*

(3) *Contributo alla teoria del danno e del risarcimento in materia di danno incolpevole*, Giurisprudenza Italiana 1899, 1, 2, 788.

sionale la base della responsabilità, o almeno abbia creduto questa insufficiente senza il puntello di altre teorie. Si è affermato che l'indennizzo potrebbe trovar ragione nei doveri generali di tutela dello Stato. Quello stesso dritto, che ispira l'azione di questo riguardo la pubblica igiene, e che lo fa intervenire per proteggere le donne ed i fanciulli nei lavori coi sono sottoposti, ne autorizza l'intervento di fronte alle condizioni che l'organismo industriale moderno ha creato all'operaio, nota il Ricci (1). Ed a lui tenendo bordone, il Mosca trova giustificato l'onere imposto agli industriali, sia perchè in definitivo esso va a ricadere in parte sui consumatori ed in parte sugli operai stessi, sia perchè in ogni ipotesi non è vietato al legislatore d'imporre un lieve sacrificio agli abbienti per venire in aiuto dei poveri. D'altronde, egli aggiunge, ammesso il principio del rischio industriale, non si comprende perchè il danno non si faccia mai completamente risarcire (2). Senonchè tali ragionari non mi sembrano esatti. Si comprende l'interessamento diretto dello Stato in quistioni d'igiene e sanità, le quali attingono al benessere collettivo ed a preparare alla patria una generazione forte e sana: ma l'infortunio del lavoro lede un dritto patrimoniale privato

---

(1) *Per gl'infortunii del lavoro*, Nuova Antologia, 16 giugno 1896, pag. 709.

(2) *Nuovi studii e nuove dottrine sulla colpa*, Roma, 1896, n. 188.

dell'operaio, e, quindi per esso manca lo stesso motivo di decidere. Si ha un bel dire poi che la parte d'indennizzo dovuto dagl'imprenditori ricada sui consumatori. Le leggi sugl'infortunii non determinano alcun aumento sul prezzo delle merci, il quale d'altronde non è dato di accrescere ad esclusivo libito degl'imprenditori. Ed in quanto ai sacrifici imposti agli abbienti a pro'dei poveri, mi pare che siano invocati fuor di proposito. I salariati non si appellano alla pubblica beneficenza, ma reclamano un dritto; nè poi sarebbe giusta una tassa di carità con carattere partigiano di classe, tagliando fuori da siffatta pubblica assistenza a partito forzoso le altre innumerevoli vittime, che il turbine impetuoso della civiltà, senza alcun ritegno, abbatte e porta fuori. Il non essersi contemplato infine l'intero danno risarcibile deriva da imprecisa applicazione di principii; dei quali invece è fatto retto governo, come diremo, nel progetto di legge belga che veniamo disaminando.

7. Non mi sembra del pari esatto un principio affermato dal Ferraris. Per lui: « l'imprenditore è inevitabilmente, permanentemente, perennemente in colpa civile: creata l'Impresa, diventa *ipso facto* e *ipso jure* colpevole degl'infortunii che vi si avverano, è colpevole pel solo fatto di *essere* imprenditore (1). Posto il quale rigoroso fondamento,

---

(1) *Gl' infortuni sul lavoro e la legge*. Roma, 1897.

lo Jannaccone ne deduce come necessaria conseguenza la responsabilità civile (1).

Ma se la colpa si concreta in un fatto illecito, non si giunge a giustificare il paradosso che debba ritenersi tale ciò che invece d'ordinario è giovevole all'umano consorzio, e che solamente fatti specifici e posteriori di negligenza e di dolo possono mutare in causa di nocumento.

8. Un'altra dottrina più acuta, che pure prescinde dal rischio professionale, ragiona così: Se il lavoro é una merce deve covrire le spese di produzione; il salario quindi deve riuscir rimuneratore anche del rischio che il lavoro sopporta; laddove in effetti non ricompensa il lavoro oltre il rischio, bensì solo il primo (2). Il salario, nota il Brentano, deve comprendere il necessario perchè l'operaio possa sostenersi, non solo pel tempo in cui lavora, ma anche per quello in cui per un caso qualunque sia reso incapace di lavorare (3).

Ed aggiunge il Mazzola: Qualora il salario non compensi le spese di sussistenza pel tempo della media incapacità al lavoro, vuol dire che queste spese sono risarcite da altri (in forma di assistenza pubblica o beneficenza privata) dimodochè l'industriale

---

(1) Jannaccone, *Contratto di lavoro*, pag. 1069 (Nella Enciclopedia giuridica).

(2) Ivi, pag. 1070.

(3) Brentano, *Die Arbeiterversicherung gemäss des heutigen Wirthschaftsordnung*, Lipsia 1879, pag. 98.

viene a vendere la sua merce, prodotto della materia prima e del lavoro, ad un prezzo inferiore alle spese di produzione dal momento che le spese morte non vengono dal salario compensate (1).

Mi pare però che simile teoria riesca insufficiente nei casi di grandi sinistri, che distruggano nella loro totalità la merce e facciano quindi andar disperse le spese di produzione. Perchè dovrebbe l'industriale risarcire l'ammontare dell'intera merce-lavoro, di cui ha fruito forse per un giorno solo? Certamente poi se la sua fabbrica andrà distrutta con un tremuoto, spese vive e morte saranno irremissibilmente perdute, nè verranno coverte dalle merci sepolte, e lo stesso dicasi rispetto all'operaio per le spese di produzione della sua merce-lavoro.

9. L'unica fonte sicura di giustificazione dell'indennizzo nascente da infortunio adunque resta sempre il rischio professionale, inteso secondo la sintetica e mirabile formula dell'Unger, che chi *agisce a proprio rischio* deve sopportare tutte le conseguenze del proprio agire. Nulla di più logico, che colui che ponga in essere un determinato stato di cose o di esso si avvalga, e così oprando metta altri in condizione di patire un danno, lo risarcisca. Certamente l'infortunio costituisce una sventura, di cui gli effetti se potessero non ricadere su di alcuno, sarebbe tanto di

(1) Mazzola, *Assicurazione degli operai*, pag. 12.

guadagnato. Ma quando obbiettivamente un danno esiste, e questo potrebbe essere sopportato da una od altra persona, bisogna esaminare chi debba più logicamente risentirlo: se quegli che pur innocente vi ha dato occasione od altri, che neppur di questa è autore; se colui che abbia posto in essere la cosa da cui si produsse il danno e della quale trasse profitto, od un terzo che alla medesima sia rimasto del tutto estraneo.

Lo stesso genio romano avea intuito che sulla causa remota d'un danno dovesse talora ricadere il risarcimento; ma era troppo legato al principio che non possa esistere responsabilità senza colpa, principio che all'Ihering sembra così indiscutibile come quello del chimico: non esser la candela che brucia, ma l'ossigeno contenuto nell'aria.

Pel quale preconcetto il dritto romano fu costretto ad elevare a colpa lievissima eventi che esorbitano da ogni normale prevedibilità, e renderli fonte di responsabilità, ed a prescindere da quella diligenza che sola può esigersi dall'uomo medio normale. In parecchi esempii tipici riportati dalla legge Aquilia difficilmente è dato vedere una vera e propria colpa al lume della ragione. E del pari che cosa di più assurdo e prescindente dalla realtà che la presunzione *juris et de jure* di colpa addossata ai preponenti dall'art. 1153 del codice civile?

Spostato invece il fondamento giuridico dell'indennizzo, e quello imposto dal citato

art. 1153, l'altro dovuto per la *culpa lievissima* aquiliana e l'obbligazione di risarcimento per l'infortunio del lavoro troveranno adattamento in un comune principio giustificatore: l'agire a proprio rischio.

Al quale del resto mette capo in certa guisa l'art. 752 del novello codice civile germanico, che rende limitatamente responsabili direttamente dementi, fanciulli e sordomuti, per ragioni di dritto, e non per considerazioni politiche e sociali, come vuole il Reatz (1). E vi mettono del pari capo altre leggi straniere (2).

Il risarcimento in forza di danno incolpevole, derivante dall'agire a proprio rischio in genere e dal rischio professionale in ispecie, trova solida base nei principii razionali del diritto, dando secondo la natura di questo *unicuique suum;* e statuendo secondo i dettami dell'equità, la quale, nota il Fadda, è norma che si attaglia perfettamente ad un rapporto e risponde all' intima natura di questo (3). È l'esattezza della dottrina che va così divenendo coscienza giuridica universale e talora, per riconoscerla, la giurisprudenza non avendone in verità la facoltà, ha fatto violenza alle contrarie norme di diritto positivo.

---

(1) Die zweite Lesung.... 1, pag. 384, nota 4.

(2) Cod. civ. austriaco, § 1309.

(3) *L' equità ed il metodo nel concetto dei giureconsulti romani*, Macerata 1881, pag. 20.

10. Ammesso quindi il rischio professionale come causa unica dell'indennizzo, non mi pare che del principio abbiano sempre fatto esatto governo le legislazioni moderne trascinate spesso dal movimento sociale a far leggi più protettrici di classe che uguali per tutti i cittadini. È vero infatti che pel lavoro che si produce e per le cose per esso adoperate, l'imprenditore agisce a suo rischio e pericolo, perchè l'uno e l'altre adopera per propria utilità; ma non è egli il solo che intorno a quelli si muove e tragga profitto. Se dall'opificio l'industriale ricava l'interesse dei suoi capitali, dallo stesso all'operaio promana il salario. Entrambi ponendo insieme capitale e lavoro, ciascuno diversamente per proprii fini ed a proprio rischio, opera sulle medesime cose. Epperò la conseguenza logica è che entrambi debbano risentire gli effetti del sinistro. Ha torto quindi il Mosca, quando dal rischio professionale, come sopra abbiamo detto, vorrebbe ricavare la conseguenza che l'intero danno debba patire l'industriale; ed è giusta invece l'osservazione del Valleroux che se l'industria comprende intraprenditori e salariati, non sarebbe logico colpire soltanto i primi (1).

Determinare però matematicamente rispetto all'uno e all'altro la proporzione del danno al rispettivo profitto, non sarebbe possibile variando questo, non solo da industria ad in-

(1) Loco citato.

dustria, ma da uno ad altro opificio, a seconda del rispettivo stato di floridezza. E mentre più o meno costanti sono i salarii, assai variabili riescono gli utili dei capitali. Sicchè opportuno deve riuscire il principio che il danno dell'infortunio si transiga in quota fissa, uguale per l'imprenditore e pel salariato, il quale ultimo inoltre, allorchè conosce che a suo carico ricadrà parte del sinistro, curerà ancora di essere più previdente.

11. Di tali esatti principii fa applicazione il disegno di legge belga di cui diciamo:

Esso pone sull'imprenditore il cinquanta per cento dell'indennità totale: *La division du risque* — nota la relazione, — *est conforme à la justice. Le risque accidente pése en effet, sur le contrat de travail, et sur les deux parties, patron et ouvrier, qui concurrent à son exècution. Quelle que fait l'industrie exercée, qu'elle mette en oeuvre un outillage mècanique pourissant où des engins primitifs lę patron tout seul ne peut pas plus crèer la sécurité que l'ouvrier tout seul. La réparation a moitié au patron, à défaut de base precise, semble la solution plus conforme à l'èquité.*

12. Da tale costruzione giuridica, così limpidamente e semplicemente concepita, altri beneficii derivano. Anzitutto dall'infortunio comunque verificatosi, come da causa effetto, sgorga sempre l'indennizzo, benchè sia intervenuta negligenza e non dolo dell'operaio. La quale larghezza di responsabilità fa certo passar la voglia all'imprenditore di escogi-

tare cavillazioni per sottrarsi all' obbligazione a lui incombente. Ed inoltre tra salariato ed imprenditore non sorge, terzo incomodo sovente, una compagnia assicuratrice, la quale potrà comparire soltanto colà come figura sussidiaria di garante del responsabile diretto, e sempre in seconda linea quale a lui surrogato: *Ce qui importe*, nota la relazione Nyssens, *c' est l' obligation de la réparation dans tous les cas des accidents, et c' est ce que le projet consacre; l' obligation d' une assurance pour garantir, en prévision de chance d' insolvibilité patronale, le pajement des indemnités restera toujours une question d' ordre secondaire.* Così nel Belgio non saranno possibili quelle interessate coalizioni tra imprenditori e compagnie assicuratrici, per limitare la responsabilità padronale in pregiudizio del buon dritto dei lavoratori; coalizioni che in recentissimo articolo sagacemente segnalava tra noi il professore Arnaldo Lucci della nostra università (1).

14. La legge italiana sugl' infortuni del lavoro abbisogna, come di sopra abbiamo detto, di larghi emendamenti, perchè si evitino i dubbi che ha fatto sorgere nella giurisprudenza; e riesca essa efficace ed estenda la sua protezione a quanti ne hanno diritto. L' intento sarà tanto più facilmente conseguito per quanto più la riforma saprà sottrarsi a

---

(1) *Considerazioni sulla legge degl' infortuni sul lavoro*, in *Filangieri*, anno 1901, pag. 513.

limitazioni e pastoie, ed essere semplice e conseguente al rigore dei principii.

Alle quali finalità mi sembra che risponda il disegno di legge belga, di cui ho discorso, il quale si offre ai nostri legislatori, come un buon modello da imitare.

RIVISTA

DI

DIRITTO E GIURISPRUDENZA - PATOLOGIA SPECIALE E MEDICINA FORENSE

SUGLI

INFORTUNI DEL LAVORO

E SULLE DISGRAZIE ACCIDENTALI

DIRETTORI

Avv. ENRICO SERAFINI
Professore
di diritto nella R. Università
di Modena

Dott. LORENZO BORRI
Professore
di Med. legale nella R. Università
di Modena

Esce mensilmente in fascicoli di 48 colonne in 4°.

L'associazione è annuale al prezzo di L. 10 anticipate (Fr. 12 per l'Estero).

L'associazione non disdetta entro il mese di Dicembre si intende rinnovata per l'anno successivo.

Prezzo di ogni fascicolo separato L. 1 (Estero F. 1,50).

I fascicoli, che eventualmente non arrivassero a destinazione, devono essere reclamati entro un mese dal giorno della pubblicazione.

Le associazioni si ricevono presso la *Amministrazione della Rivista sugli Infortuni del lavoro in Modena* (17, Corso Umberto I).